



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEI FOTOGRAFI AI LOCALI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE FINALI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'accesso mediante accreditamento dei fotografi nei locali dell'Università degli Studi di Milano, al fine di svolgere servizi fotografici in occasione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari.

Al di fuori delle ipotesi e delle modalità disciplinate nel presente Regolamento, è vietato svolgere riprese fotografiche all'interno dei locali universitari, salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'Ateneo per casi particolari.

Destinatari del Regolamento sono i fotografi accreditati dall'Università degli Studi di Milano, secondo le modalità indicate nel successivo art. 5, ovvero i soggetti personalmente invitati dagli studenti laureandi, ai sensi del successivo art. 8.

Art. 2 – Durata dell'accreditamento

L'accreditamento ha validità triennale dal termine della relativa procedura e precisamente dalla data di comunicazione di avvenuta iscrizione all'*elenco dei professionisti accreditati*, trasmessa ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta secondo le modalità di seguito indicate.

Art. 3 - Soggetti destinatari e requisiti

Possono presentare domanda di accreditamento i fotografi liberi professionisti ovvero, per conto di uno o più propri dipendenti, le Imprese anche artigiane che svolgono in modo continuativo e prevalente attività di ripresa fotografica.

Ai fini dell'accettazione della domanda di accreditamento, da presentarsi nelle modalità di cui al successivo art. 5, è richiesto il possesso di adeguati requisiti di idoneità professionale e morale.

In particolare, il soggetto istante:

- deve aver assolto all'obbligo di comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza -ai sensi dell'art. 164 lett. f), D.Lgs. n.112 del 31.03.1998- dell'esercizio dell'attività fotografica.

inoltre:

- se trattasi di soggetto libero professionista:
 - non deve incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di accreditamento di cui all'art. 38 lettere b), c), e), f) del D. Lgs. n. 163/2006.
- se trattasi di Società che presenta la domanda per conto di uno o più soggetti alle proprie dipendenze:
 - la Società non deve incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di accreditamento di cui all'art. 38 lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m) del D. Lgs. n. 163/2006;
 - il dipendente della Società non deve incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di accreditamento di cui all'art. 38 lettere c), e), f) del D. Lgs. n. 163/2006.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Il possesso di tutti i suddetti requisiti deve essere comprovato accludendo alla domanda di accreditamento la documentazione indicata al successivo art. 5.

Art. 4 – Facoltà universitarie, Prove finali e Lotti di accreditamento

I soggetti accreditati possono accedere ai locali universitari, per lo svolgimento dei servizi fotografici secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento, presso le seguenti Facoltà e Corsi di Laurea:

- Agraria
- Farmacia
- Giurisprudenza
- Lettere e Filosofia
- Medicina e Chirurgia
- Medicina Veterinaria
- Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
- Scienze Motorie
- Scienze Politiche
- Corsi di laurea realizzati con il concorso di più facoltà (Interfacoltà).

Le prove finali per il conseguimento dei titoli di studio si svolgono secondo le modalità e le tempistiche definite dal Regolamento Didattico d'Ateneo.

Di norma gli appelli sono distribuiti nei seguenti periodi:

- sessione estiva: da maggio a luglio;
- sessione autunnale: da settembre a dicembre;
- sessione invernale: da febbraio ad aprile.

Al fine di garantire l'ordinato e regolare svolgimento dei servizi fotografici, le predette Facoltà sono suddivise in tre Lotti, fra loro omogenei in base al numero medio di studenti che annualmente sostengono le prove finali per il conseguimento dei titoli di studio previsti dagli ordinamenti didattici:

- | <u>Lotto A</u> | <u>Lotto B</u> | <u>Lotto C</u> |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Facoltà di Agraria- Facoltà di Farmacia- Facoltà di Lettere e Filosofia | <ul style="list-style-type: none">- Facoltà di Giurisprudenza- Facoltà di Medicina Veterinaria- Facoltà di Scienze MMFFNN- Facoltà di Scienze Motorie | <ul style="list-style-type: none">- Facoltà di Medicina e Chirurgia- Facoltà di Scienze Politiche- Interfacoltà (Mediazione linguistica e culturale) |

Nell'ambito della procedura di accreditamento e secondo le modalità riportate al successivo art. 5, a ciascuno dei suindicati Lotti verrà abbinato un gruppo di professionisti numericamente determinato in relazione al numero di domande di accreditamento pervenute.

Art. 5 - Accreditamento allo svolgimento del servizio

Fase 1 – Domanda di Accreditamento: La procedura di accreditamento prevede che, entro il termine indicato dall'Amministrazione con apposito bando, i fotografi interessati presentino domanda in carta libera, indirizzata al Magnifico Rettore, utilizzando i moduli allegati al presente Regolamento (“*Allegato A*” per i liberi professionisti e “*Allegato B*” per le Società).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

La domanda potrà essere presentata sia dal soggetto che esercita l'attività fotografica in qualità di libero professionista, sia da Società per conto di uno o più soggetti propri dipendenti.

Al fine di comprovare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, alla domanda di accreditamento devono, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

- a) nel caso in cui l'interessato sia libero professionista, certificato di attribuzione del numero Partita IVA;
- b) nel caso in cui l'interessato sia dipendente di un'Impresa, la dichiarazione del legale rappresentante della Società di appartenenza attestante che l'interessato esercita l'attività di fotografo per conto della stessa ed il certificato originale dell'iscrizione dell'Impresa alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- c) il certificato generale del casellario giudiziale del fotografo libero professionista o, nel caso di Società, del dipendente interessato oltreché del socio se si tratta di Società in nome collettivo, dei soci accomandatari se si tratta di Società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di Società;
- d) documento attestante l'avvenuta comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza dell'esercizio dell'attività fotografica ai sensi dell'art. 164 lett. f), D.Lgs. n.112 del 31.03.1998.

Fase 2 – Accoglimento della domanda: L'Università, valutata la domanda e la documentazione pervenuta entro i termini previsti, dispone l'accREDITAMENTO del fotografo ovvero ne motiva il diniego.

Fase 3 – Pubblicazione dell'elenco dei soggetti accreditati – In funzione del numero di domande di accreditamento accolte, l'Università predispone l'elenco dei fotografi accreditati e definisce il numero massimo di fotografi che devono far parte dei tre gruppi di lavoro.

L'Università provvede a dare adeguata comunicazione e pubblicità dell'elenco nominativo dei fotografi accreditati e del numero massimo di componenti per ciascun gruppo.

Fase 4 – Formazione dei gruppi di lavoro - Ai fotografi accreditati è data facoltà, entro il termine indicato dall'Amministrazione, di accordarsi in merito alla composizione dei gruppi. A tal fine i fotografi accreditati vengono invitati a presentarsi in apposita seduta pubblica per comunicare all'Università le proprie determinazioni in tal senso, che devono essere immediatamente formalizzate in un documento sottoscritto con firma leggibile e per esteso da tutti i fotografi interessati.

Qualora tra i fotografi accreditati non venga raggiunto un accordo unanime sulla composizione dei tre gruppi di lavoro, oppure in caso di mancata consegna all'Amministrazione del documento di avvenuta formalizzazione dell'accordo, recante la sottoscrizione con firma leggibile e per esteso di tutti gli interessati, l'Università, nella stessa seduta pubblica, procederà mediante sorteggio.

Nel caso in cui un fotografo accreditato risulti impossibilitato a presenziare alla seduta pubblica, potrà conferire delega ad altro soggetto accreditato.

Inoltre in tale sede verrà individuato il Referente per ciascun gruppo ai sensi del successivo art. 6.

Fase 5 – Assegnazione dei tre gruppi ai Lotti e turnazione - Al termine della fase 4, nella stessa seduta pubblica, l'Università procede mediante sorteggio ad abbinare ciascuno dei tre gruppi – già definiti nella composizione - ai tre Lotti indicati nel precedente art. 4.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

L'abbinamento gruppo/lotto così ottenuto ha durata annuale e decorre dalla prima sessione utile individuata al termine della presente procedura di accreditamento. In ciascun anno successivo al primo e per l'intera durata dell'accREDITAMENTO, ogni gruppo di fotografi verrà assegnato al Lotto immediatamente successivo, in modo da garantire, nell'arco del triennio di validità dell'accREDITAMENTO, una completa turnazione dei tre gruppi su tutti i lotti.

Art. 6 – Referente del gruppo

All'interno di ciascun gruppo dovrà essere nominato un Referente. Qualora l'indicazione del nominativo del Referente non dovesse risultare dal documento richiamato all'art. 5 (fase 4), l'Amministrazione procederà alla nomina mediante sorteggio.

Il Referente dovrà provvedere a comunicare agli uffici competenti delle Facoltà i propri recapiti (indirizzo, numero telefonico, fax) al fine di essere facilmente reperibile.

Al Referente del gruppo sono affidati i seguenti compiti:

- assicurare che l'accesso dei fotografi del proprio gruppo ai locali universitari avvenga nel rispetto del presente Regolamento;
- coordinare e ripartire l'attività tra i fotografi accreditati appartenenti al proprio gruppo, garantendo tra gli stessi un'equa ripartizione del lavoro e provvedendo alla sostituzione del professionista, con altro fotografo accreditato appartenente allo stesso gruppo, in caso di impossibilità a partecipare alla seduta a lui assegnata;
- predisporre e depositare agli atti dell'Università un listino dei prezzi applicati, completo dell'indicazione dei costi relativi ad eventuali servizi aggiuntivi rispetto al servizio base offerto agli studenti, affinché l'Amministrazione possa darne adeguata pubblicità; almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascun termine annuale di accREDITAMENTO, detto tariffario deve essere notificato all'Amministrazione a cura di ciascun Referente dei tre gruppi di lavoro, mediante raccomandata a.r.;
- curare i rapporti con gli uffici competenti di Ateneo, al fine di assicurare la corretta applicazione del presente Regolamento oltre ad acquisire ogni informazione pratica relativa allo svolgimento ed alle sedi delle prove finali.

Art. 7 - Fotografi autorizzati e tesserino di riconoscimento

L'accesso ai locali universitari in occasione delle prove finali è consentito esclusivamente al professionista accreditato ai sensi del presente Regolamento, oppure a persona designata dal singolo studente, purché la stessa sia provvista di particolare autorizzazione ai sensi del successivo art. 8.

Prima dell'accesso ai locali universitari per l'esecuzione del servizio e all'uscita dagli stessi, il professionista è obbligato a presentarsi presso la competente struttura della sede universitaria interessata per la firma dell'apposito registro ed il contestuale ritiro o la restituzione del tesserino di riconoscimento.

Il fotografo accreditato dovrà indossare il suddetto tesserino di riconoscimento durante la permanenza nei locali universitari, in modo da assicurare visibilità della propria autorizzazione. La restituzione del tesserino dovrà obbligatoriamente avvenire al termine dello svolgimento del servizio; l'eventuale inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 13.

Nei confronti del fotografo che mancasse di porre in evidenza il cartellino di riconoscimento o non apponesse la firma sul registro prima dell'inizio della propria attività può essere applicato uno dei provvedimenti di cui al successivo art. 13.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Art. 8 - Fotografi personalmente invitati dagli studenti e tesserino di riconoscimento

L'accesso ai locali universitari è altresì consentito al fotografo, anche non professionista, scelto personalmente dallo studente al fine di effettuare il servizio fotografico in occasione della propria prova, fermo restando, per il medesimo fotografo, il divieto assoluto di trattenersi nei locali dell'Università per offrire i propri servizi ad altri studenti.

I fotografi personalmente invitati possono accedere ai locali universitari a condizione che, prima dello svolgimento del servizio, si presentino presso la competente struttura della sede universitaria ove l'attività deve essere svolta, per l'identificazione personale ed il ritiro dell'apposito tesserino provvisorio di autorizzazione all'accesso, che dovrà essere tenuto ben visibile durante il periodo di permanenza nei locali universitari e restituito al termine del servizio. I fotografi personalmente invitati dagli studenti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 9 – Disposizioni per lo svolgimento del servizio e norme di comportamento

Il servizio fotografico deve essere svolto nel rispetto dei principi di ordine pubblico e della normativa vigente anche in materia di tutela della riservatezza dell'immagine; è fatto divieto di ritrarre il laureando o qualsiasi altra persona senza il suo preventivo consenso.

I fotografi sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed a tenere un comportamento tale da non recare turbativa al regolare svolgimento delle prove finali e nel massimo rispetto degli altri soggetti autorizzati e di tutti i presenti; gli stessi devono, altresì, attenersi alle indicazioni date dalle singole Facoltà o, di volta in volta, impartite dal Presidente della sessione d'esame.

I fotografi, accreditati e/o personalmente invitati dagli studenti, non possono esercitare alcuna attività senza l'apposito tesserino di riconoscimento, che deve sempre rimanere chiaramente visibile all'utenza e al personale universitario.

Lo svolgimento del servizio fotografico deve essere realizzato prima dell'inizio della discussione, al momento di entrata in aula del candidato e al momento finale della proclamazione.

I fotografi accreditati possono svolgere il servizio esclusivamente nei limiti degli accordi pattuiti con l'interessato, essendo vietata qualsiasi azione intesa a forzare la volontà dello studente.

Nella fattispecie di cui al precedente art. 8 il fotografo accreditato non svolgerà alcuna attività e non potrà pretendere alcunché a qualsiasi titolo.

I fotografi accreditati sono obbligati ad eseguire il servizio a regola d'arte e ad applicare, per tutto il periodo di durata dell'accreditamento, prezzi in nessun caso superiori a quelli indicati nel Tariffario annualmente notificato all'Amministrazione, mediante raccomandata a.r. da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza del termine annuale, dai Referenti dei tre gruppi di lavoro. Sarà cura dell'Amministrazione dare comunicazione agli studenti, con idonee modalità, dei tariffari applicati.

Prima della consegna delle riproduzioni fotografiche, non potrà essere richiesto allo studente il pagamento di alcun acconto dell'importo complessivo del servizio fotografico effettuato.

Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente al momento della consegna del servizio fotografico, dietro rilascio di regolare fattura o ricevuta fiscale.

E' fatto espresso divieto ai professionisti accreditati di:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

- a) cedere l'autorizzazione in oggetto e/o consentire l'espletamento del servizio a persona non autorizzata ai sensi del presente Regolamento;
- b) cedere a terzi, anche solo parzialmente, i prodotti del servizio stesso.

L'eventuale inosservanza di tutte le predette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 13.

Art. 10 – Responsabilità del professionista

L'Università è estranea a tutti gli effetti al rapporto contrattuale instaurato tra gli studenti ed i fotografi accreditati.

I patti che intercorrono tra ciascun fotografo ed i suoi clienti, nel rispetto delle norme del presente Regolamento, sono liberi; l'Università non potrà essere ritenuta responsabile, a nessun titolo, degli effetti dei patti stessi.

Ferma restando la responsabilità personale del professionista che esegue il servizio in proprio, l'Impresa presso la cui dipendenza lavora il fotografo accreditato è solidalmente responsabile con quest'ultimo per l'inosservanza degli obblighi di cui al presente Regolamento, nonché per qualsiasi danno provocato a persone o cose presenti negli edifici universitari.

Art. 11 – Prezzi del servizio

I fotografi accreditati non possono chiedere agli studenti il pagamento di prezzi superiori a quelli indicati nel Tariffario di cui al precedente art. 9, per i servizi ivi indicati.

I fotografi possono concordare con gli studenti l'effettuazione di servizi differenti e/o aggiuntivi (es. riproduzione su CD), applicando i prezzi preventivamente definiti e comunicati all'Università mediante deposito di apposito listino, che l'Amministrazione avrà cura di pubblicizzare in modo adeguato.

Art. 12 – Vigilanza sul servizio

Il Presidente della Commissione ed il personale universitario preposto all'attività di sorveglianza e controllo hanno il compito di vigilare sul corretto accesso dei soggetti autorizzati ai locali ove si svolgono le prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari, nonché sul rispetto delle modalità di svolgimento del servizio indicate nel presente Regolamento.

Il Presidente della Commissione può altresì vietare l'effettuazione o la continuazione del servizio e/o disporre l'allontanamento dei soggetti, nei modi ritenuti più opportuni, nel caso dovessero verificarsi comportamenti che possano recare turbativa al regolare svolgimento delle sedute delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari e/o all'ordine pubblico.

Art. 13 - Sospensione e cancellazione

In ogni momento l'Università può compiere verifiche sulle modalità di svolgimento del servizio e sulla corretta applicazione del presente Regolamento da parte dei professionisti accreditati.

L'Amministrazione si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di sospendere l'accreditamento, negando l'accesso temporaneamente o definitivamente, al professionista che dovesse rendersi responsabile di disordini o turbative durante la discussione delle prove finali e/o nei locali universitari, a seguito di eventuali segnalazioni effettuate dal Presidente della Commissione di laurea o dal personale universitario o per gravi e comprovati motivi, senza che alla medesima possano essere addebitati oneri per danno economico o di altra natura.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Il Referente del gruppo può procedere alla sostituzione del fotografo accreditato nei confronti del quale l'Università abbia applicato provvedimenti sanzionatori o interdittivi all'esercizio dell'attività.

La sospensione definitiva comporta la cancellazione dall'elenco dei professionisti accreditati e può essere disposta dall'Università, con provvedimento motivato, nel caso in cui:

- a) il fotografo sia ritenuto responsabile di fatti o atti di particolare gravità e/o di tenere comportamenti tali da turbare o compromettere il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo;
- b) sia accertata la richiesta di un pagamento di prezzi superiori rispetto a quelli indicati nel Tariffario o nei listini depositati agli atti;
- c) il fotografo decada dal possesso dei requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda di accreditamento di cui al precedente art. 3;
- d) nel caso in cui il fotografo accreditato sia incorso per la seconda volta in un provvedimento sanzionatorio di qualsiasi genere.

Art. 14 – Rinvio alla disciplina comune e comunicazioni ai Referenti di gruppo

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla vigente normativa.

Le disposizioni impartite per iscritto dall'Amministrazione ai Referenti di gruppo sono valide e vincolanti per tutti i fotografi accreditati.

Art. 15 – Validità del Regolamento

Il presente Regolamento decorre dal 1 Gennaio 2009.

La procedura di accreditamento di cui al precedente art. 5 verrà avviata successivamente all'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università, anche precedentemente al termine di decorrenza del 1 Gennaio 2009.

Art. 16 – Abrogazione

Il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti il previgente *Regolamento per l'accesso dei fotografi alle Sale di laurea*.

A far data dal termine della procedura di accreditamento di cui al precedente art. 2, si intendono decadute e prive di efficacia tutte le preesistenti disposizioni regolamentari in materia e tutte le relative autorizzazioni precedentemente concesse.

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEI FOTOGRAFI AI LOCALI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Al Magnifico Rettore

DOMANDA DI ACCREDITAMENTO

Il sottoscritto
nato a il
residente in..... via tel.

DICHIARA ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

- di esercitare in libera professione l'attività di fotografo, di essere pertanto in possesso di P.IVA n..... codice identificativo dell'attività economica esercitata n.....
- che non sussistono nei suoi confronti le cause di esclusione di cui all'art. 38 lettere b), c), e), f), del D.Lgs. 163/2006*;
- di avere piena, consapevole e integrale conoscenza del vigente Regolamento dell'Università degli Studi di Milano per l'accesso ai fotografi ai locali universitari;
- di utilizzare i prodotti fotografici esclusivamente ai fini dello svolgimento del servizio in oggetto e non utilizzare o cedere a terzi i prodotti fotografici;
- di consentire al trattamento dei propri dati ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.

CHIEDE

l'accreditamento ai fini dell'accesso nei locali universitari per lo svolgimento del servizio fotografico durante le prove finali per il conseguimento dei titoli universitari, ai sensi del vigente Regolamento dell'Università degli Studi di Milano

ALLEGA

a prova del possesso dei requisiti richiesti

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificato di attribuzione del numero Partita IVA;
- certificato generale del casellario giudiziale;
- documento attestante l'avvenuta comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza dell'esercizio dell'attività fotografica ai sensi dell'art. 164 lett. f), D.Lgs. n.112 del 31.03.1998.

data

firma.....

*** Art. 38. D. Lgs. 163/2006**

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i soggetti:

- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- f) che, secondo motivata valutazione dell'Amministrazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione che bandisce la procedura; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione.

Al Magnifico Rettore

DOMANDA DI ACCREDITAMENTO

Il sottoscritto
 nato a il
 residente in via tel
 in qualità di legale rappresentante della Società..... con sede legale
 in via..... iscritta al Registro
 delle Imprese della CCIAA di al n.

DICHIARA ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

- che non sussistono nei confronti dell'impresa cause di esclusione di cui all'art. 38 lett. a, b, c, d, e, f, g, i, m D.Lgs. 163/2006*;
- che non sussistono nei confronti del dipendente interessato cause di esclusione di cui all'art. 38 lett. c, e, f, D.Lgs. 163/2006*;
- di avere piena, consapevole e integrale conoscenza del vigente Regolamento dell'Università degli Studi di Milano per l'accesso ai fotografi ai locali universitari;
- di utilizzare i prodotti fotografici esclusivamente ai fini dello svolgimento del servizio in oggetto e non utilizzare o cedere a terzi i prodotti fotografici;
- di consentire al trattamento dei propri dati ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.

CHIEDE

l'accreditamento ai fini dell'accesso nei locali universitari per lo svolgimento del servizio fotografico durante le prove finali per il conseguimento dei titoli universitari, ai sensi del Regolamento dell'Università degli Studi di Milano del dipendente (*nome e cognome*)
 nato a il residente a
 via tel.....

ALLEGA a prova del possesso dei requisiti richiesti

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante della Società;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dipendente interessato;
- certificato originale dell'iscrizione della Società alla CCIAA di al n.
- certificato generale del casellario giudiziale del socio se si tratta di Società in nome collettivo, dei soci accomandatari se si tratta di Società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di Società;
- certificato generale del casellario giudiziale del dipendente interessato;
- documento attestante l'avvenuta comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza dell'esercizio dell'attività fotografica ai sensi dell'art. 164 lett. f), D.Lgs. n.112 del 31.03.1998.

.....
 data firma del legale rappresentante firma del dipendente interessato
 e timbro della Società

* **Art. 38. D.Lgs. 163/2006** - Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i soggetti:
 a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare, se si tratta di impresa individuale; il socio se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società;
 c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. 1, dir. Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare se si tratta di impresa individuale; del socio, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, co. 2, c.p.p.;
 d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 f) che, secondo motivata valutazione dell'Amministrazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione che bandisce la procedura; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell' Amministrazione;
 g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la vigente normativa;
 i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la vigente normativa;
 m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), D.Lgs. 231 n. 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, co. 1, D.L.223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006.